

**STATUTO ASSOCIATIVO della
Associazione Italiana Agenti di Viaggio - A.I.A.V.**

ART. 1) DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

1.1 - E' costituita in Torino la "Associazione Italiana Agenti di Viaggio - A.I.A.V.", da ora in poi, in Statuto, A.I.A.V.

1.2 - Essa è apartitica, apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, fondata su regole democratiche.

1.3 - A.I.A.V. è una Associazione professionale ed una organizzazione sindacale datoriale di categoria, esponentiale degli interessi generali del complesso degli Associati legittimata in proprio, in relazione ai propri compiti istituzionali di rappresentanza degli associati, a sollecitare la tutela degli interessi collettivi della categoria professionale degli Agenti di Viaggio anche contro situazioni pregiudizievoli potenzialmente "diffusive", indipendentemente da qualsiasi indagine sul danno in concreto subito dal singolo associato.

1.4 - A.I.A.V. esercita i propri compiti attraverso i seguenti organi associativi: Assemblea dei Soci, Consiglio Nazionale, Presidente, Delegati Regionali.

ART. 2) DURATA ASSOCIAZIONE

2.1 - La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 3) SCOPI E FINALITA'

3.1 - A.I.A.V. ha, e persegue, le seguenti finalità:

a) tutela degli interessi collettivi della categoria delle imprese turistiche definite "agenzie di viaggio" che esercitano, a norma di Legge, le attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e/o servizi turistici come anche quelli del trasporto aereo, navale, terrestre e ferroviario;

b) rappresentanza e difesa in via diretta dei propri iscritti e in via indiretta dell'intera categoria professionale, in tutti quei contesti, sindacali e non, che richiedono una mediazione degli interessi della categoria degli agenti di viaggio con quelli delle varie componenti sociali ed economiche della collettività, compresi quelli della determinazione e/o concertazione dei contratti collettivi;

- c) difesa e tutela, come ente associativo, ente datoriale e sindacato di categoria, della professionalità e della moralità dell'agente di viaggio attraverso le attività di collaborazione, di mediazione e di consultazione preventiva con gli Organi dello Stato, con le altre Associazioni datoriali nonché con gli operatori del settore turistico e del trasporto;
- d) promozione ed attuazione delle procedure per il riconoscimento formale e giuridico da parte degli Organi ed Enti statali e privati della figura dell'agente di viaggio, nonché del relativo albo, della cassa previdenziale e delle tariffe professionali;
- e) negoziare con i fornitori, anche per il tramite di società commerciali e professionali terze, le condizioni di miglior favore e di massima correttezza per tutti gli associati

ART. 4) PRINCIPIO DI AUTONOMIA

4.1 - A.I.A.V. svolgerà le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, salvaguardando la propria autodeterminazione da ingerenze di natura politica, sociale e/o economica anche quando intrattiene rapporti o contatti con Organizzazioni Internazionali, con altre Organizzazioni Sindacali di categoria, con Associazioni, con Enti o Organi dello Stato e della Pubblica Amministrazione o con imprese commerciali/professionali.

ART. 5) ANNO SOCIALE

5.1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 6) CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE

6.1 - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani o stranieri residenti nell'Unione Europea o in Svizzera;
- b) esercitino l'attività di agente di viaggio operando in possesso di regolare licenza;
- c) i direttori tecnici di agenzia, gli operatori, il personale dipendente o occasionale delle agenzie di viaggio.

6.2 - La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione ma la qualità di socio resta subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Nazionale.

6.3 - Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*.

ART. 7) CATEGORIE DI ASSOCIATI:

Gli associati si distinguono in:

- a) **soci ordinari**: coloro che corrispondono la quota associativa determinata annualmente dagli organi di A.I.A.V. e che mediante questo pagamento sostengono le attività associative, beneficiando di tutti i servizi predisposti dall'associazione. La quota associativa ha validità annuale e deve essere versata al momento dell'iscrizione e, successivamente, con scadenza annuale.
- b) **soci simpatizzanti**: coloro che desiderano mantenere un rapporto di informazione reciproca con l'Associazione pur senza beneficiare di alcun servizio né individuale né collettivo, e che, di conseguenza, non corrispondono quota associativa alcuna.
- c) **soci onorari**: coloro che, per meriti professionali, morali, imprenditoriali e/o di altra natura siano considerati, dagli Organi Rappresentativi dell'Associazione, particolarmente meritevoli di godere dell'associazione onoraria, senza alcun obbligo di pagamento della quota associativa.

ART. 8) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

8.1 - I soci perdono la qualità di associato cessando di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) per dimissione volontaria, con effetto della cessazione dal 31.mo giorno successivo alla ricezione da parte del Presidente dell'Associazione della lettera raccomandata dichiarativa della volontà del socio di dimettersi. Qualora il Socio chieda di cessare la sua appartenenza all'Associazione sarà comunque tenuto al pagamento della quota associativa annuale fino al momento della sua cessazione;
- b) per esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Nazionale nei confronti del socio nei seguenti casi:
- c) quando si sia reso colpevole di eventuali reati accertati con sentenza passata in giudicato;
- d) quando abbia commesso, in Italia o in altre parti del mondo, azioni riconducibili ai reati di natura sessuale nei confronti di minori;
- e) quando venga accertato che svolga o comunque sia partecipe di attività in aperto contrasto o in aperta concorrenza con le finalità dell'Associazione e del sindacato;
- f) quando con la propria condotta costituisce ostacolo o impedimento al buon andamento dell'Associazione e del sindacato.

8.2 - Il provvedimento di esclusione o radiazione deliberato dal Consiglio Nazionale potrà essere contestato dal socio escluso o radiato per il tramite di una formale richiesta di

riesame da inviarsi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione o radiazione, al Presidente dell'Associazione che, ricevutane la richiesta, provvederà, entro sette giorni lavorativi, a trasmetterla al Presidente del Collegio dei Probi Viri.

8.3 - Il mancato pagamento della quota associativa non determina la perdita della qualità di associato, ma ne sospende i benefici.

ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sedute ordinarie e straordinarie da tenersi con modalità tradizionali e con quelle tecnologiche a mezzo sistema telefonico e/o informatico a codici personali autorizzati purché garantiscano la partecipazione di tutti gli aventi diritto.

9.2 - L'Assemblea è convocata e delibera in seduta ordinaria:

- a) per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale;
- b) per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Presidente e dal Consiglio Nazionale;
- c) ogni qualvolta risulti opportuno o necessario.

9.3 - L'Assemblea è convocata e delibera in seduta straordinaria per:

- a) per le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- b) per discutere e deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

9.4 - L'Assemblea può essere convocata:

- a) dal Presidente;
- b) dal Consiglio Nazionale nei casi di assenza od impossibilità del Presidente;
- c) da almeno due terzi (2/3) dei soci ordinari regolarmente iscritti nel libro soci, mediante richiesta scritta al Presidente;
- d) dai soggetti individuati all'art. 10 relativo alle procedure da adottarsi nei casi di cessazione o decadenza del Consiglio Nazionale.

9.5 - Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Associazione i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa annua.

9.6 - Ogni socio ordinario può rappresentare in Assemblea altri soci purché invii al Presidente della seduta valida delega scritta del socio delegante.

9.7 - La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire con affissione di avviso nella sede dell'Associazione oppure nello spazio web appositamente dedicato sui siti ufficiali dell'Associazione (es. www.aiav.eu) oppure con comunicazione scritta agli associati da

inviarsi a mezzo fax, posta raccomandata, telegramma, messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato dai soci e trascritto nel libro soci.

9.8 - L'avviso di convocazione dovrà pervenire agli aventi diritto almeno 5 giorni liberi prima della data di prima convocazione.

9.9 - L'avviso di convocazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) indirizzo del luogo ove si terrà l'Assemblea qualora questa si svolga secondo le modalità tradizionali;
- b) giorno ed ora della prima convocazione, giorno ed ora della seconda convocazione da tenersi in altro giorno successivo a quello della prima convocazione;
- c) indicazione anche generica degli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.10 - Nel caso di tenuta di Assemblea con ausilio di sistemi telefonici e/o informatici i codici personali di accesso saranno rilasciati dal Presidente dell'Associazione o da suo delegato - previamente autorizzato dal Consiglio Nazionale - e comunicati agli aventi diritto il giorno precedente l'Assemblea a mezzo messaggio di posta elettronica inviato alla casella e-mail trascritta nel libro soci.

9.11 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

a) quando convocata con modalità tradizionali:

a.1) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza più uno degli associati aventi diritto di voto;

a.2) in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

b) quando convocata con modalità "tecnologiche":

b.1) in prima convocazione, con la accertata contemporanea presenza della maggioranza più uno dei codici rilasciati agli aventi diritto di voto.

b.2) in seconda convocazione, con la accertata contemporanea presenza di 1/3 dei codici rilasciati agli aventi diritto di voto.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.12 - L'Assemblea straordinaria, richiesta da almeno i 4/5 dei soci regolarmente iscritti, è sempre convocata con modalità tradizionali ed è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto di voto.

b) in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza più uno degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

9.13 - Per ogni seduta assembleare dovrà essere nominato un Presidente ed un Segretario a cui, rispettivamente, spetta la direzione dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea e la redazione o la trascrizione nel libro delle assemblee del processo verbale che dovrà da entrambi essere sottoscritto.

9.14 - I verbali delle riunioni assembleari saranno messi a disposizione dei soci ordinari mediante pubblicazione sui siti ufficiali dell'Associazione riservati ai soci oppure inviati ai medesimi per posta elettronica agli indirizzi e-mail trascritti sul libro soci.

ART. 10 - CONSIGLIO NAZIONALE

10.1 - Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo a cui spetta lo svolgimento e l'attuazione delle finalità associative e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale nonché il controllo sull'Associazione.

10.2 - Il Consiglio Nazionale è nominato dall'Assemblea Nazionale dei soci e si compone di cinque consiglieri con carica quadriennale rieleggibile.

10.3 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:

- a) la nomina tra i suoi membri del Presidente dell'Associazione;
- b) la nomina tra i suoi membri del Coordinatore Nazionale;
- c) la nomina dei Delegati Regionali;
- d) la redazione insieme al Presidente dei bilanci preventivi e consuntivi per gli anni di gestione da sottoporre all'approvazione all'Assemblea Nazionale dei Soci;
- e) la preparazione delle bozze di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- f) la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci nei casi di assenza od impossibilità del Presidente.
- g) la nomina dei Soci Onorari e dei gruppi di studio, l'affidamento di incarichi a esperti nelle diverse materie attinenti l'attività sociale, determinandone la durata e gli eventuali criteri per i compensi.
- h) la deliberazione sulle domande di ammissione dei nuovi associati.

- i) l'adozione dei regolamenti interni finalizzati alla puntuale realizzazione dell'attività sociale nonché l'attribuzione di deleghe di competenze, funzioni o incarichi ai Soci o ai Delegati Regionali.
- j) l'adozione dei provvedimenti di esclusione e/o radiazione nei confronti dei Soci.
- k) la ratifica dei provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente valutandone, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento presidenziale.
- l) la deliberazione sulle azioni in giudizio e sulla resistenza in giudizio dell'associato con affidamento a professionisti dell'assistenza legale.
- m) la determinazione dell'importo della quota annuale d'iscrizione
- n) l'amministrazione dei fondi e dei beni dell'associazione
- o) la selezione delle eventuali società professionali o commerciali o dei professionisti terzi che dovranno negoziare con i fornitori le condizioni di miglior favore e di massima correttezza per gli associati
- p) emana parere sull'eventuale affidamento a professionisti terzi della gestione della tesoreria
- q) la nomina di due componenti del Collegio dei Probi Viri.

10.4 - Tutte le deliberazioni del Consiglio saranno adottate a maggioranza.

10.5 - Nel caso in cui, per qualsiasi ragione durante il corso del mandato venisse a mancare uno dei consiglieri, il Presidente e i consiglieri rimasti avranno cura di cooptare il nuovo membro del Consiglio Nazionale tra i Delegati Regionali in carica per sostituire l'assente fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

10.6 - Il Consiglio dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venisse a perdere la maggioranza dei suoi componenti o per dimissioni del Presidente.

10.7 - Il Consiglio Nazionale si riunisce, su richiesta del Presidente o di uno dei consiglieri, senza alcuna formalità anche con l'ausilio dei sistemi telematici adottati per l'assemblea dei soci.

10.8 - La convocazione del Consiglio potrà essere resa nota agli associati con affissione di avviso nella sede dell'associazione oppure nello spazio web appositamente dedicato sui siti ufficiali dell'associazione (es. www.aiav.eu) mentre ai consiglieri dovrà essere inviata

comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax, posta raccomandata, telegramma, messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato e trascritto nel libro soci.

10.9 - L'avviso di convocazione dovrà pervenire agli aventi diritto almeno cinque giorni liberi prima della data di prima convocazione.

10.10 - L'avviso di convocazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) indirizzo del luogo ove si terrà la seduta del Consiglio qualora questa si svolgesse secondo le modalità tradizionali;
- b) giorno ed ora della prima convocazione, giorno ed ora della seconda convocazione da tenersi in altro giorno successivo a quello della prima convocazione;
- c) indicazione anche generica degli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.11 - Sono cause di decadenza del Consiglio Nazionale:

- a) dimissioni, impedimento definitivo o qualsiasi altro motivo che porti alla cessazione dalla carica del Presidente;
- b) dimissioni contemporanee, impedimento definitivo o qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica dei due consiglieri del Consiglio Nazionale;
- c) dimissioni contemporanee di tutti i componenti del consiglio.

10.12 - Nei casi di decadenza del Consiglio Nazionale dovranno essere adottate le seguenti procedure:

- a) nei casi di dimissioni, impedimento definitivo o qualsiasi altro motivo che porti alla cessazione dalla carica del Presidente, i restanti consiglieri opereranno *in prorogatio* per la gestione dell'ordinaria amministrazione per non oltre i 60 giorni successivi agli eventi di cessazione della carica. Entro il predetto termine dovranno provvedere alla convocazione dell'Assemblea nazionale che dovrà eleggere il nuovo Consiglio Nazionale.
- b) nei casi di dimissioni contemporanee, impedimento definitivo o qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di tre consiglieri del Consiglio Nazionale, i consiglieri restanti dovranno, entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi, convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.
- c) nei casi di dimissioni contemporanee di tutti i componenti del Consiglio, il Presidente dimissionario, da solo o con due Delegati Regionali - se nominati dal decaduto Consiglio Nazionale - dovranno, entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi, convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 11 - PRESIDENTE

11.1 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne è, per legge e Statuto, il legale rappresentante.

11.2 - è nominato in seno al Consiglio Nazionale tra i suoi membri eletti dall'assemblea.

11.3 - La carica di Presidente dura per quattro anni ed è rieleggibile.

11.4 - Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) è responsabile delle attività sindacali dell'Associazione;
- b) è responsabile, unitamente al Consiglio Nazionale, del funzionamento generale dell'Associazione e delle convocazioni delle Assemblee Nazionali;
- c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale formulandone l'ordine del giorno;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale;
- e) provvede direttamente all'esercizio dei suoi poteri oppure, per ciascun affare o competenza o settore, conferisce delega ad uno dei componenti del Consiglio Nazionale per l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso Consiglio;
- f) controlla e vigila sulla tenuta dei libri sociali, sulla redazione dei verbali delle riunioni, sulla gestione della corrispondenza;
- g) provvede direttamente alla gestione della tesoreria o conferisce apposito mandato a professionisti terzi previo parere del Consiglio Nazionale.

ART. 12 - DELEGATI REGIONALI

12.1 - I delegati regionali vengono nominati dal Consiglio Nazionale in occasione della prima seduta tra i soci che hanno dato disponibilità all'assunzione dell'incarico.

12.2 - Essi, per delega del Consiglio Nazionale, hanno il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari e a quelle del Consiglio Nazionale nel territorio di loro competenza e di svolgere la funzione di coordinamento tra gli Organi Nazionali e gli Associati, gli Enti e le Autorità del territorio di loro competenza.

ART. 13 - PATRIMONIO

13.1 - I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Nazionale, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle deleghe sindacali, dalle attività

organizzate dall'Associazione, dalle raccolte dei fondi purché utilizzati per il perseguimento dei fini della associazione.

13.2 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in seno alla deliberà deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

13.3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalle Leggi vigenti alla data dello scioglimento.

ART. 14 - DECENTRAMENTO ASSOCIATIVO

14.1 - L'assemblea o il Consiglio Nazionale potranno costituire delle sezioni locali periferiche al fine di meglio attuare sul territorio gli scopi e le finalità associative, designando per ciascuna un responsabile.

14.2 - In particolare, salva la sede legale come da presente statuto, gli Uffici di Presidenza saranno intesi nel comune ove il Presidente pro-tempore dell'Associazione risiede od opera.

ART. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci nonché quelle tra l'Associazione ed i soci medesimi dovranno essere devolute all'esclusiva competenza di un collegio di Probi Viri.

15.2 - I richiedenti l'iscrizione all'Associazione, in seno alla domanda di ammissione, dovranno espressamente riconoscere ed accettare la remissione al Collegio dei Probi Viri della risoluzione di ogni questione e di ogni controversia concernente l'attività associativa comunque non rientrante nella competenza degli organi dell'Associazione.

ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

16.1 - Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri (arbitri), esterni ed estranei all'Associazione e senza alcun rapporto di parentela, coniugio ed affinità con i Soci e sono nominati

- a) due componenti nominati dal Consiglio Nazionale nella prima riunione utile dopo l'elezione;
- b) un componente, con funzione di Presidente, nominato direttamente dai Probi Viri, a loro insindacabile giudizio, dopo la loro elezione.

16.2 - Nel caso in cui, trascorsi 30 giorni dalla data delle elezioni dei due componenti di nomina consiliare, questi non avessero provveduto o non avessero trovato l'accordo sulla nomina del componente con funzione di Presidente, il Presidente dell'Associazione potrà ricorrere al Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel territorio ove sono fissati gli Uffici di Presidenza dell'Associazione.

16.3 - Il socio che vorrà sottoporre la questione al Collegio dei Probi Viri dovrà dare comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

16.4 - Il Presidente, entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dalla ricezione, dovrà darne comunicazione al Presidente del Collegio dei Probi Viri perché avvii la procedura.

16.5 - Il collegio, senza alcuna formalità, sentite le parti anche separatamente in non più di due sedute al fine di tentare la conciliazione, giudicherà ed adotterà la decisione con la massima libertà di forma dovendosi considerare tale decisione, ad ogni effetto, come lodo irrituale.

16.6 - Per il compenso per l'attività arbitrale si farà riferimento alle tariffe forensi vigenti al momento del deposito del lodo.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.